



COMUNE DI RODI MILICI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

REGOLAMENTO COMUNALE BONUS BEBE' *(1)

Art. 1

Finalità

In attuazione alla politica dell' Amministrazione Comunale di Rodi Milici, che considera la famiglia al centro della comunità quale cellula fondamentale, soggetto centrale in grado di assumersi la responsabilità primaria dei compiti di cura e di soddisfacimento delle esigenze dei propri membri, il presente Regolamento disciplina i requisiti e le modalità di accesso, l'entità, nonché le modalità di assegnazione ed erogazione agli aventi diritto di un contributo "*una tantum*" denominato "Bonus bebè", a sostegno delle famiglie, correlato alla nascita e all' adozione di minori avvenuta a partire dall' 1 Gennaio 2017.

Art. 2

Definizioni

Ai fini dell' applicazione del presente regolamento viene inteso:

- 1) nucleo familiare: il nucleo come definito dall' art. 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, N. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell' art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449);
- 2) adozione: la procedura disciplinata dalla legge 4 maggio 1983 n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) e ss.mm.ii.

Art. 3

Soggetti beneficiari legittimati a presentare la domanda

La domanda per ottenere il beneficio di che trattasi può essere presentata da uno dei genitori o da chi ne esercita la potestà genitoriale.

Art. 4

Requisiti

1. Il Bonus è concesso ed erogato al genitore beneficiario che ha presentato la domanda in occasione della nascita del/dei figlio/i o dell' adozione del/dei minore/i, avvenuta/e a partire dal 01 Gennaio dell' anno a cui si riferisce la domanda.
2. Il genitore che inoltra richiesta del bonus, deve soddisfare alla data della nascita o dell' adozione, le seguenti condizioni:
 - a) il cittadino italiano che richiede il bonus, deve essere residente da almeno due anni nel territorio del Comune di Rodi Milici al momento della nascita o dell' adozione.
 - b) il cittadino straniero che richiede il bonus, deve essere in possesso della carta di soggiorno, deve essere residente dal almeno cinque anni nel territorio del Comune di Rodi Milici al momento della presentazione della domanda di contributo.

Art. 5

Limiti di reddito

1. Il reddito del nucleo familiare di cui fa parte il minore per la cui nascita o adozione è richiesto il bonus è valutato con riferimento all' Indicatore della situazione Economica Equivalente ("nuovo ISEE"), di cui alla vigente normativa in materia.
2. L' ISEE del nucleo familiare non deve essere superiore ad € 25.000,00 (venticinquemila).

3. L' attestazione ISEE del nucleo familiare deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda di contributo.

Art. 6

Importo del Bonus

L' importo del contributo di cui al presente Regolamento viene fissato nella misura di € 1.000,00 (mille).

Gli importi del contributo e del limite ISEE potranno essere modificati annualmente con deliberazione della Giunta Municipale.

Art. 7

Termini e modalità di presentazione della domanda

1. Le domande devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, distribuiti presso gli uffici comunali competenti e pubblicati nel sito internet del Comune. Le domande debitamente sottoscritte e corredate da copia del documento di identità, devono essere complete di tutta la necessaria ed idonea documentazione, con l'indicazione dell'indirizzo al quale devono essere trasmesse le relative comunicazioni.

2. Le domande dovranno pervenire all' Ente nel termine perentorio di tre mesi dalla nascita o dell' adozione del figlio per il quale è richiesto il Bonus, salvo quanto previsto dall' articolo 9.

3. Nel caso di adozione il termine perentorio di cui al comma 2 decorre dalla data del provvedimento di adozione.

4. La domanda è accompagnata da una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) che attesti gli stati e le qualità personali posseduti dai richiedenti ai sensi dell' articolo 3, il possesso dei requisiti di cui all' articolo 4 e da un' attestazione ISEE del nucleo familiare, in corso di validità alla data di presentazione, da cui risulti il rispetto dei limiti di reddito indicati dall' articolo 5, e la dichiarazione di quanto indicato all' articolo 4, comma 2, lett. b).

Art. 8

Cumulabilità

Il Bonus di cui al presente Regolamento è cumulabile con ogni altro beneficio pubblico per il sostegno.

Art. 9

Disposizioni transitorie

Per le nascite ed adozioni avvenute e/o dichiarate nel corso dell' anno 2017 e prima dell' entrata in vigore del presente testo regolamentare, la domanda di bonus deve essere presentata nel termine perentorio del 30 Luglio 2017.

Art. 10

Verifiche

Ai sensi dell' art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 spetta all' Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L' Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata mediante confronto tra i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero dell' Economia e delle Finanze. L' Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici e, pertanto, verrà escluso.

Art. 11

Tempistica erogazione del contributo

Alla luce di quanto disposto ai precedenti articoli 6 e 7 del presente Regolamento, si stabilisce che l' erogazione del bonus in argomento avverrà entro la fine del sesto mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 12

Clausola di Salvaguardia

L' Amministrazione comunale verificherà costantemente le risorse finanziarie impegnate con le disponibilità di bilancio. Nel caso di esaurimento delle stesse e, nell'impossibilità di impinguare il capitolo, con semplice delibera di Giunta Municipale, potrà sospendere l' accettazione di nuove domande.

Art. 13

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.